

**DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015  
128/2015/R/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014, PER LA  
SOCIETÀ IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 marzo 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2013, 155/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 155/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 25 febbraio 2014 prot. Autorità n. 5551 (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2014);
- la comunicazione di Idroelettrica Valcanale S.a.s. (ID 1906) del 6 marzo 2014 (di seguito: comunicazione 6 marzo 2014);
- la comunicazione di Idroelettrica Valcanale dell'11 novembre 2014, prot. Autorità n. 8221 del 10 marzo 2015 (di seguito: comunicazione 11 novembre 2015);
- la comunicazione dell'Autorità dell'11 marzo 2015, prot. Autorità n. 8403 (di seguito: comunicazione 11 marzo 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per l'attuale periodo di regolazione 2012-2015, ai fini della determinazione del valore iniziale del capitale investito netto oggetto di remunerazione tariffaria con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha adottato una metodologia, basata sul criterio del costo storico rivalutato, finalizzata, in linea generale, a garantire la conservazione degli effetti di riconoscimento specifico e differenziato dei costi alle singole imprese di distribuzione, garantito nel corso del terzo periodo regolatorio dall'applicazione dei meccanismi di perequazione generale e tramite la perequazione specifica aziendale (di seguito: PSA);
- secondo tale impostazione, come precisato nell'Appendice A2 alla Relazione AIR (di seguito: Appendice A2), il valore delle immobilizzazioni nette relative a infrastrutture MT/BT entrate in esercizio anteriormente al 2008 (di seguito: immobilizzazioni nette a valutazione parametrica) è stato ricostruito in via parametrica, in funzione del livello dei ricavi tariffari ammessi perequati ed eventualmente corretti per gli ammontari di PSA, secondo le formule descritte nei paragrafi 3.7 e seguenti della suddetta Appendice A2;
- in relazione alla determinazione del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica, qualora il valore assunto dal parametro  $k_m^{cap}$ , di cui al punto 3.10 dell'Appendice A2, risulti negativo, potrebbe non essere garantito l'obiettivo di sostanziale invarianza del costo riconosciuto rispetto al costo che sarebbe riconosciuto in caso di continuità della metodologia di aggiornamento adottata nel precedente periodo di regolazione;
- conseguentemente, con deliberazione 157/2012/R/EEL l'Autorità ha:
  - a) introdotto un meccanismo correttivo per la determinazione degli ammortamenti riconosciuti per le imprese ammesse alla PSA, qualora il valore del parametro  $k_m^{cap}$  sia risultato negativo;
  - b) previsto che il meccanismo correttivo si sostanzia nell'introduzione di uno specifico coefficiente di correzione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica (di seguito: coefficiente di correzione degli ammortamenti);
  - c) disposto che la correzione operata sugli ammortamenti si rifletta altresì sul percorso di degrado delle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità ha determinato le tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, di Idroelettrica Valcanale S.a.s. (ID 1906), per gli anni 2012 e 2013, con deliberazione 122/2013/R/eel, tenendo conto che la società medesima, nel precedente periodo di regolazione, era ammessa ai meccanismi di PSA ;

- con deliberazione 155/2013/R/eel, a seguito di rettifica dei dati di perequazione da parte di Idroelettrica Valcanale, l’Autorità ha rideterminato il fattore  $Csa$  per gli anni dal 2005 al 2010;
- per le imprese ammesse al meccanismo di PSA, la rideterminazione del fattore  $Csa$  relativo all’anno 2010 comporta una rideterminazione delle tariffe di riferimento;
- nell’ambito delle procedure finalizzate alla suddetta rideterminazione delle tariffe di riferimento, il parametro  $k_m^{cap}$  di cui al punto 3.10 dell’Appendice 2 della Relazione AIR, relativo a Idroelettrica Valcanale, è risultato essere negativo;
- con comunicazione 25 febbraio 2014, l’Autorità ha comunicato, a Idroelettrica Valcanale, il valore del  $k_m^{cap}$ , dando la possibilità all’impresa di presentare, entro il 7 marzo 2014, istanza di applicazione del correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti;
- con comunicazione email del 6 marzo 2014, Idroelettrica Valcanale ha presentato istanza di applicazione del suddetto correttivo e, allo stesso tempo, ha rettificato un dato rilevante ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento;
- a causa di un’erronea archiviazione del messaggio di posta elettronica di cui al precedente punto gli Uffici dell’Autorità non hanno tenuto conto di tale comunicazione;
- con deliberazione 152/2014/R/EEL, l’Autorità ha, pertanto, rideterminato le tariffe di riferimento di Idroelettrica Valcanale, per gli anni 2012 e 2013, considerando il nuovo fattore  $Csa$  di cui alla deliberazione 155/2013/R/EEL, ma senza tenere conto del correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti;
- analogamente, con deliberazione 154/2014/R/EEL, l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento di Idroelettrica Valcanale per l’anno 2014, senza tenere conto del correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti;
- con comunicazione 11 novembre 2014, Idroelettrica Valcanale ha chiesto chiarimenti all’Autorità in merito agli esiti della propria istanza relativa all’applicazione del correttivo specifico per gli ammortamenti, facendo emergere l’anomalia sopra descritta ed il conseguente mancato accoglimento da parte dell’Autorità dell’istanza medesima;
- con comunicazione 11 marzo 2015, gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato a Idroelettrica Valcanale:
  - a) il valore del coefficiente di correzione, che è risultato pari a 1,480;
  - b) il nuovo percorso di degrado delle immobilizzazioni nette a valutazione parametrica

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- alla luce di quanto riportato sopra provvedere, nei confronti di Idroelettrica Valcanale, a:
  - a) determinare e applicare il correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti di cui alla deliberazione 157/2012/R/EEL;

- b) rideterminare le tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, per gli anni 2012, 2013 e 2014, per tenere conto del coefficiente specifico di correzione;
- c) tenere conto, nella procedura di rideterminazione delle tariffe di riferimento, della rettifica dati comunicata da Idroelettrica Valcanale con la comunicazione 6 marzo 2014

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Approvazione di un correttivo specifico ai fini della determinazione degli ammortamenti*

- 1.1 Il correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica per l'impresa distributrice Idroelettrica Valcanale S.a.S., che ha presentato istanza ai sensi delle disposizioni del comma 3.2 della deliberazione 157/2012/R/EEL, è pari a 1,480.

### **Articolo 2**

*Rideterminazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per il servizio di distribuzione per gli anni 2012, 2013 e 2014*

- 2.1 Le tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, per gli anni 2012, 2013 e 2014, relative all'impresa distributrice Idroelettrica Valcanale S.a.S., riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, sostituiscono le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relative ai medesimi anni 2012, 2013 e 2014.

### **Articolo 3**

*Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento e le tabelle del TIT, come modificate, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*